

L. 7-3-1996 n. 108

Disposizioni in materia di usura.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

articolo 14.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» [\(23\)](#).

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che **esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali** dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali [\(24\)](#).

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito [\(25\)](#), previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento [\(26\)](#), a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare [\(27\)](#), del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato [\(28\)](#).

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma *2-bis* non sono imputabili alla massa fallimentare [\(29\)](#) né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito [\(30\)](#) e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5 [\(31\)](#).

3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime [\(32\)](#).

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato [\(33\)](#).

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui

all'articolo [5, comma 2](#), del [D.L. 31 dicembre 1991, n. 419](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 1992, n. 172](#). Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti [\(34\)](#).

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera *a-bis*), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione [\(35\)](#);

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari [\(36\)](#);

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi [\(37\)](#) a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'[art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [\(38\)](#).

[\(23\)](#) Per l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura vedi l'[art. 18-bis, L. 23 febbraio 1999, n. 44](#), aggiunto dall'[art. 51, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

[\(24\)](#) Comma così modificato dall'[art. 22, L. 23 febbraio 1999, n. 44](#) e dall'[art. 145, comma 27, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso comma 27.

[\(25\)](#) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(26\)](#) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(27\)](#) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(28\)](#) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 1, L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 21 della stessa legge n. 3/2012](#).

[\(29\)](#) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(30) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(31) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#).

(32) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#).

(33) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#), e, successivamente, dall'art. [38-bis, comma 2, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2018, n. 132](#).

(34) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#).

(35) L'originaria lettera a) è stata così sostituita, con le attuali lettere a) e a-bis), dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#).

(36) L'originaria lettera a) è stata così sostituita, con le attuali lettere a) e a-bis), dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, [L. 27 gennaio 2012, n. 3](#), a decorrere dal 29 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n. 3/2012](#).

(37) Corrispondenti a euro 10.329.137,98. Vedi, ora, il comma 19 dell'art. 4, [L. 12 novembre 2011, n. 183](#).

(38) Per il regolamento di attuazione delle norme del presente articolo, vedi il [D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51](#). Vedi, inoltre, l'art. 19, [L. 23 febbraio 1999, n. 44](#), l'art. 145, comma 25, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) e l'art. 6-ter, [D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il [D.L. 29 dicembre 2000, n. 394](#).